

CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 24 DEL 21 GIUGNO 2024

LA SETTIMANA IN BREVE

LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA

La scheda informativa

SALDO 2023 E ACCONTO 2024 IMPOSTE SUI REDDITI ENTRO IL 01.07.2024

Entro il 01.07.2024 oppure entro il 31.07.2024 con maggiorazione dello 0,4%, è necessario versare il saldo delle imposte dovute per il 2023, così come l'acconto per il 2024, con le dovute eccezioni. In questa scheda riepiloghiamo le scadenze.

CREDITO DI IMPOSTA "ECOIMBALLAGGI"

Nella Gazzetta Ufficiale 117 del 21 maggio è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica contenente i criteri e le modalità di applicazione del credito d'imposta, nonché i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi

CHIARIMENTI PROROGA BONUS PRIMA CASA UNDER 36

Con la circolare 14/E del 18.062024 l'Agenzia delle Entrate ha preso in esame le novità del "Decreto Milleproroghe 2024" in tema di bonus prima casa per i soggetti di età inferiore a 36 anni. In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE: DOMANDE DAL 10 LUGLIO 2024

Sono stati fissati i termini di apertura e le modalità di presentazione delle domande per i progetti di ricerca e sviluppo sperimentale delle imprese del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) coerenti con la "strategia nazionale di Specializzazione intelligente". L'intervento, attivato nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ha uno stanziamento di 470 milioni di euro. Dal 10 luglio, le imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività: industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all'industria e di ricerca potranno presentare istanza per l'accesso agli incentivi.

Prassi della settimana

I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

SCADENZARIO

SCADENZARIO DAL 21.06.2024 AL 05.07.2024



La settimana in Breve

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Dimissioni apprendista: ok al risarcimento per l'azienda

L'apprendista che si dimette anticipatamente può essere obbligato a risarcire l'azienda per la formazione ricevuta. Lo ha stabilito il tribunale di Roma che con la sentenza 09 febbraio 2024 n. 1646 ha riconosciuto la validità di una clausola contrattuale che prevedeva la trattenuta di una somma pari alla retribuzione per ogni giornata di formazione impartita, in caso di recesso anticipato del lavoratore.

Il Tribunale ha qualificato questa clausola come un "patto di stabilità" e ha affermato che la sua inosservanza comporta conseguenze risarcitorie per il lavoratore. Nella pronuncia citata il tribunale ha respinto l'argomento del lavoratore secondo cui la clausola era illegittima perché introduceva condizioni vessatorie, sostenendo invece che l'ordinamento non pone limiti alla previsione di clausole di durata minima (anche dette patti di stabilita) correlate alla formazione prevista nel contratto di apprendistato. La validità del patto di stabilità è invece giustificata dal dispendio economico sostenuto dal datore di lavoro per la formazione del lavoratore.

La richiesta dell'azienda di avere un risarcimento da parte dell'apprendista che recede anticipatamente è dunque possibile, sempre che la specifica clausola sia presente nel contratto di assunzione.

Sgravio assunzioni donne vittime di violenza: modello e istruzioni

Con la legge di bilancio 2024 sono stati incrementati i fondi per la lotta alla violenza di genere (Articolo 1, commi da 191 a 193 legge 213/2023) e istituito un nuovo esonero contributivo riservato alle donne vittime di violenza disoccupate e beneficiarie del Reddito di libertà (il sussidio straordinario art.105-bis del decreto-legge n. 34 2020, conv in legge). Si tratta in particolare dell'esonero totale dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.

Con il <u>messaggio 2239 del 14 giugno 2024</u>, INPS ha fornito modello e istruzioni per la richiesta e la fruizione in Uniemens. All'interno dell'applicazione "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)", sul sito www.inps.it, seguendo il percorso: "Imprese e Liberi Professionisti" > "Esplora Imprese e Liberi Professionisti" > sezione "Strumenti" > "Vedi tutti" > è disponibile il modulo di istanza on-line "ERLI", volto alla richiesta del beneficio.

Sanzioni lavoro irregolare 2024: chiarimenti dall'Ispettorato

Il 18 giugno 2024, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito, tramite la nota 1091/2024, le nuove sanzioni previste dal decreto-legge 19/2024 per contrastare il lavoro irregolare negli appalti. Dal 2 marzo 2024, nei casi di appalto e distacco senza requisiti di legittimità, sia l'utilizzatore sia il somministratore saranno puniti con arresto fino a un mese o un'ammenda di 60 euro per ogni lavoratore e per ogni giorno di lavoro. Tuttavia, in fase di applicazione, tale ammenda diventa 72 euro, a causa dell'aumento del 20% previsto dalla legge 145/2018. Il decreto-legge 19/2024 ha



incrementato del 30% le sanzioni per il lavoro nero, confermando comunque l'aumento del 20% per le violazioni previste dall'articolo 18 del Dlgs 276/2003.

Procreazione medica assistita: sono detraibili le spese estere?

Con una FAQ del 19 giugno l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti ad un contribuente che chiedeva se fossero **detraibili nella dichiarazione dei redditi le spese per** la procreazione medica assistita (PMA) effettuata all'estero.

L'Agenzia risponde che, **in materia di PMA la disciplina di riferimento** è prevista dalla Legge n. 40/2004 e che le spese sostenute all'estero nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita sono detraibili **a condizione che:**

- a) siano eseguite per le finalità consentite in Italia (così come esplicitato da apposita dichiarazione di un medico specializzato italiano)
- b) **siano attestate da una struttura estera specificamente autorizzata** dall'Autorità competente del Paese estero.
- c) in presenza di documentazione sanitaria in lingua estera, occorre produrre una traduzione in italiano sulla base delle regole generali. Tuttavia, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta.

Diritto Camerale 2024: il pagamento slitta al 31 luglio

Con un avviso del 13 giugno, il MIMIT ha specificato che il pagamento del Diritto Camerale 2024 è posticipato al 31 luglio. Nel comunicato si ricorda che l'articolo 37 del D.Lgs 12 febbraio 2024, n. 13, ha disposto il differimento al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, dei termini dei versamenti che scadono al 30 giugno 2024 e risultanti dalle dichiarazioni, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice. Il medesimo differimento si applica, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi

- quelli che adottano il regime dei minimi,
- quelli che applicano il regime forfettario
- ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi.

Resta inteso che, per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma, rimane confermata la scadenza del 1° luglio 2024 (cadendo il 30 giugno di domenica), con la possibilità di effettuare il versamento entro il 31 luglio 2024 con la maggiorazione dello 0,40%.

Fotovoltaiche imprese agricole: contributo a fondo perduto per produrre energia pulita

Il 14 giugno 2024 è stato pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare (MASAF) il Decreto prot. n. 176845, emanato in data 17 aprile 2024, che incrementa la dotazione finanziaria assegnata alla misura 'Parco Agrisolare' di ulteriori 850 milioni di euro a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2.

Si ricorda vengono selezionati e finanziati progetti che prevedono l'acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di fabbricati strumentali all'attività dei Soggetti beneficiari, compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell'ambito dell'attività agrituristica e



unitamente a tale attività possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture:

- rimozione e smaltimento dell'amianto (o, se del caso, dell'eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale vigente (tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro);
- realizzazione dell'isolamento termico dei tetti;
- realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria). Il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria, anche al fine di migliorare il benessere animale.

Concludiamo informando che il MIMIT ha pubblicato, in data 13 giugno 2024 il decreto che approva l'elenco delle imprese del settore radiotelevisivo cui sono riconosciuti i contributi.



SALDO 2023 E ACCONTO 2024 IMPOSTE SUI REDDITI ENTRO IL 01.07.2024

Entro il 01.07.2024 oppure entro il 31.07.2024 con maggiorazione dello 0,4%, è necessario versare:

- il saldo delle imposte dovute per il 2023, così come
- l'acconto per il 2024.

Fanno **eccezione** le **società di capitali** e gli **enti commerciali** e **non commerciali**, i quali sono tenuti al versamento a seconda dei termini di **approvazione del bilancio**.

Inoltre, per i c.d. "soggetti ISA", nel primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale (ossia proprio il 2024) vi è uno slittamento automatico dei versamenti di 30 giorni, senza alcuna maggiorazione.

In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

SALDO 2023 E ACCONTO 2024 IMPOSTE SUI REDDITI ENTRO IL 01.07.2024

Per la maggioranza dei contribuenti, ossia **persone fisiche** e **società di persone**, è necessario procedere, **entro il 01.07.2024** (dato che il 30.06.2024 cade di domenica), con il **versamento**:

- del saldo delle imposte dovute per il 2023;
- del primo acconto per il 2024.

In alternativa i pagamenti possono essere **differiti di 30 giorni** (quindi con scadenza al **31.07.2024**), versando con una **maggiorazione** pari allo **0,4%** di quanto dovuto.

PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI PERSONE SENZA MAGGIORAZIONE

0.4%

CON MAGGIORAZIONE ENTRO IL 01.07.2024

ENTRO I 30 GIORNI SUCCESSIVI
- entro il 31.07.2024

PREMESSA

A partire dalla stessa scadenza di cui sopra – anche con dilazione di 30 giorni – è possibile procedere con la **rateizzazione** degli stessi importi: nello specifico, a seguito di quanto previsto dal c.d. "Decreto Adempimenti e semplificazioni", sia per i **contribuenti** c.d. **privati** (persone fisiche non titolari di Partita Iva) che per gli **operatori economici**, le **scadenze** relative alla **rateizzazione** di saldo e acconto visti in precedenza sono riportate nella seguente **tabella**:

| RATA | VERSAMENTO | INTERESSI % | VERSAMENTO (*) | INTERESSI % |
|------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| 18 | 1° Luglio | 0,00 | 31 luglio | 0,00 |
| 2ª | 16 luglio | 0,17 | 20 agosto | 0,18 |
| 3ª | 20 agosto | 0,50 | 16 settembre | 0,51 |
| 4ª | 16 settembre | 0,83 | 16 ottobre | 0,84 |
| 5ª | 16 ottobre | 1,16 | 18 novembre | 1,17 |
| 6ª | 18 novembre | 1,49 | 16 dicembre | 1,5 |



Per quanto riguarda, infine, le società di capitali (e gli enti commerciali e non commerciali) le scadenze dei versamenti dipendono dalla data di approvazione del bilancio, come segue:

SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI COMMERCIALI E NON COMMERCIALI

APPROVAZIONE BILANCIO

Entro i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio

APPROVAZIONE BILANCIO

Oltre i 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio

SENZA MAGGIORAZIONE

CON MAGGIORAZIONE 0,40%

SENZA MAGGIORAZIONE

CON MAGGIORAZIONE 0,40%



ENTRO L'ULTIMO **GIORNO** del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta

Entro il 30°

giorno successivo

ENTRO L'ULTIMO **GIORNO** del mese successivo a auello di approvazione

del bilancio

Entro il 30° giorno successivo



Relativamente al saldo 2023, il D.Lgs 13/2024¹ ha stabilito la possibilità, per i c.d. "soggetti ISA"2 – anche minimi e/o forfettari – così come per i soci di "società trasparenti"3, di procedere con i versamenti nei successivi 30 giorni dalle scadenze viste in precedenza (anche con la maggiorazione dello 0,40%).

Costoro potranno dunque versare quanto dovuto a titolo di saldo per il 2023:

- entro il 31.07.2024 senza alcuna maggiorazione;
- entro il 30.08.2024 con maggiorazione dello 0,40%.

Nel decreto correttivo al momento al vaglio del consiglio dei ministri sono in discussione ulteriori precisazioni sulle scadenze dei versamenti.

SALDO 2023

Il saldo dovuto per Irpef (e relative addizionali), Ires ed Irap si calcola come

<u>³ soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli_artt. 5, 115 e 116 del Tuir.</u>



¹ art. 37.

² ossia i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

| | differenza tra: |
|-----------------|--|
| | I'imposta risultante dal modello Redditi e Irap 2024 (da presentare nel corso |
| | del 2024 per l'anno 2023), e |
| | quanto versato a titolo di acconto nel 2023. |
| | ll saldo non è dovuto se il relativo importo è non superiore a: |
| | 12 euro per Irpef, relative addizionali ed Ires; |
| | 10,33 euro per Irap. |
| | Entro gli stessi termini previsti per l' Irpef è dovuto anche il saldo relativo: |
| | alla cedolare secca (differenza tra quanto indicato nel quadro RB del |
| | modello Redditi PF 2024 e quanto già versato a titolo di acconto); |
| | all'IVIE e all'IVAFE, determinata nel quadro RW del modello Redditi PF 2024. |
| | Per quanto riguarda le società , entro gli stessi termini previsti per l' IRES è |
| | dovuto anche il saldo della maggiorazione IRES società di comodo . |
| | Coloro che hanno posto in essere la procedura di "riallineamento del |
| | magazzino" prevista dalla "Legge di Bilancio 2024", con riferimento alle |
| | rimanenze dell'esercizio in corso al 30.09.2023 devono versare l'imposta |
| | sostitutiva pari al 18% in 2 rate, entro i termini previsti per le imposte sui redditi, |
| | ossia: |
| | prima rata |
| | ✓ entro il 01.07.2024 o entro il 31.07.2024 con maggiorazione dello 0.4% |
| | (soggetti "no ISA"), oppure |
| VERSAMENTO | ✓ entro il 31.07.2024 o entro il 30.08.2024 con maggiorazione dello 0.4% |
| RIALLINEAMENTO | (soggetti "ISA") |
| MAGAZZINO | seconda rata entro il 30.11.2024. |
| | Il saldo non è dovuto se il relativo importo è non superiore a: |
| | 12 euro per Irpef, relative addizionali ed Ires; |
| | 10,33 euro per Irap. |
| | Entro gli stessi termini previsti per l' Irpef è dovuto anche il saldo relativo: |
| | • alla cedolare secca (differenza tra quanto indicato nel quadro RB del |
| | modello Redditi PF 2024 e quanto già versato a titolo di acconto); |
| | all'IVIE e all'IVAFE, determinata nel quadro RW del modello Redditi PF 2024. |
| | Per quanto riguarda le società , entro gli stessi termini previsti per l' IRES è |
| | dovuto anche il saldo della maggiorazione IRES società di comodo). |
| | Entro gli stessi termini per il versamento del saldo 2023, i contribuenti sono |
| ACCONTO 2024 - | tenuti a versare anche la prima rata dell' acconto 2024 di Irpef, Ires e Irap (la |
| REGOLE GENERALI | seconda rata sarà poi versata nel mese di novembre 2024). |
| | Per la determinazione dell'acconto si possono utilizzare due metodi: |



| | Previsionale | "Differe contribe person "Totale I'acconto de che si presur qualora il co inferiore risportà effett quanto risul versamento L p | 'utilizzo di tale metodo va in ogni caso valutato con particolare attenzione specie in considerazione del fatto che, qualora la previsione risultasse errata, l'Ufficio la sanzione per insufficiente versamento (30%), ferma |
|--|------------------|--|--|
| | Con l'utilizzo d | | attraverso l'istituto del ravvedimento operoso storico, l'ammontare dell'acconto IRPEF 2024 deve |
| essere pari al 100% dell'importo esposto nel rigo R modello Redditi PF 2024 | | nporto esposto nel rigo RN 34 – rigo differenza – del versamento va effettuato in un'unica soluzione schematizzato nella seguente tabella: | |
| | RIGO RN34 "D | IFFERENZA | ACCONTO IRPEF 2024 |
| | NON SUPERIOR | RE A € 51,65 | Non dovuto |
| ACCONTO IRPEF | SUPERIORE A € | | Versamento in unica soluzione entro il 30.11.2024 |
| | SUPERIORE A | ∆ € 257,52 | Versamento in 2 rate a seconda che si tratti: di soggetto c.d. non ISA⁴, il quale versa ✓ 40% entro il 01.07.2024 (oppure 31.07.2024 con la maggiorazione dello 0,40%), ✓ 60% entro il 30.11.2024; di soggetto c.d. ISA, che versa ✓ 50% entro 01.07.2024 (oppure 31.07.2024 con la maggiorazione dello 0,40%), ✓ 50% entro il 30.11.2024 |

⁴ non tenuto alla compilazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale.




| | L'acconto dell'Addizionale Comunale all'Irpef si calcola come differenza tra: |
|---------------------|--|
| ACCONTO | il 30% dell'ammontare complessivo dell'addizionale prevista dal comune |
| ADDIZIONALE | ove risiede il contribuente alla data del 01.01.2024 |
| COMUNALE | quanto eventualmente trattenuto dal datore di lavoro/ente pensionistico a |
| | titolo di acconto. |
| | Per stabilire se è dovuto o meno l'acconto della cedolare secca , occorre |
| | seguire una procedura simile all'Irpef, ma prendendo a riferimento il rigo LC1 , |
| | colonna 5 "Differenza". |
| | L'acconto è dovuto se l'importo indicato a tale rigo supera 51,65 euro , in |
| | tal caso è pari al 100% del suo ammontare; in caso contrario non è dovuto |
| | alcun acconto. |
| | Se l'acconto è dovuto, occorre ricordare che il versamento va eseguito: |
| | in unica soluzione se l'importo dovuto è inferiore ad euro 257,52; |
| | in due rate se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52. In questo caso: |
| ACCONTO | ✓ la prima rata va versata nella misura del 40% , entro il 01.07.2024 o 31.07.2024 |
| CEDOLARE SECCA | con la maggiorazione dello 0,40%; |
| | ✓ la seconda rata va versata entro il 30.11.2024 nella misura del 60%. |
| | |
| | In caso di |
| | applicazione della cedolare secca dal 2024, non è dovuto l'acconto 2024, |
| | motivo per cui è possibile ridurre l'acconto IRPEF (considerando che il reddito |
| | fondiario degli immobili a cedolare non concorrerà all'imponibile IRPEF); |
| | fuoriuscita dalla cedolare secca dal 2024, non è dovuto l'acconto IRPEF 2024, |
| | e l'acconto 2024 della cedolare può essere determinato con il metodo |
| | previsionale. |
| | Per i soggetti che adottano il regime dei minimi ⁵ o il regime forfettario ⁶ , |
| | occorre operare le seguenti distinzioni: |
| | i soggetti che hanno applicato il regime dei minimi nel 2023 e proseguono nel |
| | 2024 devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 5%, con le analoghe |
| | modalità previste ai fini IRPEF; |
| | i soggetti che hanno applicato il regime forfettario nel 2023 e lo continuano nel |
| CONTRIBUENTI | 2023, devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 15%, con le |
| MINIMI E FORFETTARI | analoghe modalità previste ai fini IRPEF; |
| | i soggetti che hanno adottato nel 2023 il regime dei minimi e nel 2024 sono |
| | transitati nel regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria) devono |
| | versare l' acconto 2024 dell'imposta sostitutiva ; |
| | • i soggetti che hanno adottato nel 2023 il regime forfettario e nel 2024 sono |
| | transitati nel regime ordinario (sia in contabilità semplificata che ordinaria) |
| | devono versare l'acconto 2024 dell'imposta sostitutiva; |

⁵ art. 27 del D.L. 98/2011.

⁶ art. 1, commi 54 e ss. della Legge 190/2014.



| | i soggetti | che hanno applicato il regime dei minimi nel 2023 e nel 2024 sono | |
|---|---|---|--|
| | transitati nel regime forfettario , devono versare l'acconto 2024 dell'imposta sostitutiva dei minimi. | | |
| ACCONTO IRES | In sede di versari società di capit L'acconto è contribuente" e rigo RN1 rigo RN2 L'acco prece Salvo che il v va effettuato in il 50% de | mento del saldo è dovuto anche l'acconto IRES da parte delle ali ed enti commerciali e non commerciali. pari al 100% dell'"IRES dovuta o differenza a favore del sposta nei seguenti righi: 7 del modello Redditi SC 2024; 8 del modello Redditi ENC 2024. onto non è dovuto se l'importo indicato ai righi visti in denza non è superiore a 20,66 euro. rersamento della prima rata non superi 103 euro, il versamento due rate: in questo caso ell'acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata; o importo alla scadenza della seconda, cioè entro il 30.11.2024 se | |
| | | o è coincidente con l'anno solare (o entro l'ultimo giorno dell'11° ccessivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la zione). | |
| ACCONTO MAGGIORAZIONE IRES SOCIETÀ DI COMODO | maggiorazione esclusione o | omodo che risultano tenute nel 2023 all'applicazione della del 10,50% dell'aliquota IRES, in mancanza di possibili cause di disapplicazione, devono versare l'acconto 2024 anche a tale maggiorazione, entro gli stessi termini previsti per l'IRES. | |
| | Le Srl che hanno optato per il regime di trasparenza ⁷ determinano l'acconto IRES seguendo differenti modalità. Occorre in particolare seguire le casistiche riportate nella seguente tabelle: | | |
| ACCONTO SRL IN REGIME DI TRASPARENZA | PRIMO ANNO DI OPZIONE | società che intende optare per la trasparenza dal 2024 (triennio 2024 – 2026) deve versare l'acconto IRES 2024 calcolato alternativamente: • con il criterio storico; • con il criterio previsionale (senza tenere conto della trasparenza). L'acconto sarà attribuito ai singoli soci, in proporzione alla quota di partecipazione, e da questi scomputato dai propri redditi. | |
| | OPZIONE ANNI SUCCESSIVI | società che ha già optato per il regime di trasparenza alternativamente per: • il triennio 2022 – 2024; • il triennio 2023 – 2025; | |





| | | non deve versare l'acconto IRES 2024, in quanto sono obbligati i | |
|-----------------------|--|---|--|
| | | singoli soci. | |
| | | Qualora la società che ha optato per la trasparenza (triennio 2021-2023) intenda rinnovare l'opzione (triennio 2024-2026), non | |
| | | versa alcun acconto IRES 2024: in tal caso, è opportuno che la | |
| | | società richieda a ciascun socio (prima del termine di | |
| | | versamento degli acconti) la comunicazione (racc. A/R) relativa | |
| | | al rinnovo dell'opzione, in quanto è necessaria l'adesione di tutti i | |
| | | soci; ove ciò non fosse possibile, l'opzione non potrà essere | |
| | | rinnovata, e quindi la società risulterà obbligata al versamento | |
| | | dell'acconto IRES | |
| | 1° PERIODO | società che ha optato per il regime di trasparenza per il triennio 2021 – 2023 e che non intende rinnovare l'opzione per il triennio | |
| | SUCCESSIVO | 2024 – 2026, è tenuta a versare l'acconto IRES 2024 calcolato sulla | |
| | LA SCADENZA | base dell'imposta 2023 che si sarebbe determinata senza | |
| | DEL TRIENNIO | considerare l'opzione | |
| | | società per la quale si è verificata la decadenza dal regime di | |
| | DECADENZA | trasparenza dal 2024 è tenuta a versare l'acconto IRES 2024 | |
| | DAL REGIME | calcolato sull'imposta 2023 rideterminata senza tener conto del | |
| | | regime di trasparenza | |
| | In ogni caso, la Srl trasparente è tenuta a versare l'acconto IRAP. | | |
| | | | |
| | La determinazi | one dell'acconto IRAP 2024 segue le stesse regole previste per | |
| | La determinazio | one dell'acconto IRAP 2024 segue le stesse regole previste per | |
| | La determinazio l' IRPEF/IRES . La misura de | one dell'acconto IRAP 2024 segue le stesse regole previste per ell'acconto è pari al 100% dell'imposta dovuta per il periodo | |
| | La determinaziona l'IRPEF/IRES. La misura de d'imposta prec | one dell'acconto IRAP 2024 segue le stesse regole previste per ell'acconto è pari al 100% dell'imposta dovuta per il periodo edente, indicata nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP e non è | |
| | La determinazione l'IRPEF/IRES. La misura de d'imposta precidovuto se l'imp | one dell'acconto IRAP 2024 segue le stesse regole previste per ell'acconto è pari al 100% dell'imposta dovuta per il periodo edente, indicata nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP e non è | |
| | La determinazionali l'IRPEF/IRES. La misura de d'imposta precadovuto se l'imposta precado se l'imposta prec | one dell'acconto IRAP 2024 segue le stesse regole previste per ell'acconto è pari al 100% dell'imposta dovuta per il periodo edente, indicata nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP e non è orto è: | |
| | La determinazionali l'IRPEF/IRES. La misura de d'imposta precidovuto se l'imposta precido non suposta precido non suposta precido non suposta precido non suposta precidente del precidente de | one dell'acconto IRAP 2024 segue le stesse regole previste per ell'acconto è pari al 100% dell'imposta dovuta per il periodo edente, indicata nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP e non è orto è: eriore a euro 51,65 per le persone fisiche; | |
| ACCONTO IRAP | La determinaziona l'IRPEF/IRES. La misura de d'imposta precidovuto se l'imposta non suponon supone le Regionale de Region | one dell'acconto IRAP 2024 segue le stesse regole previste per ell'acconto è pari al 100% dell'imposta dovuta per il periodo edente, indicata nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP e non è orto è: eriore a euro 51,65 per le persone fisiche; eriore a euro 20,66 per gli altri soggetti (IRES). | |
| ACCONTO IRAP | La determinazionali l'IRPEF/IRES. La misura de d'imposta precadovuto se l'imposta precadovuto se | one dell'acconto IRAP 2024 segue le stesse regole previste per ell'acconto è pari al 100% dell'imposta dovuta per il periodo edente, indicata nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP e non è orto è: eriore a euro 51,65 per le persone fisiche; eriore a euro 20,66 per gli altri soggetti (IRES). oni in deficit sanitario per le quali, ai fini del versamento | |
| ACCONTO IRAP | La determinazionali l'IRPEF/IRES. La misura de d'imposta precadovuto se l'imposta precadovuto se | one dell'acconto IRAP 2024 segue le stesse regole previste per ell'acconto è pari al 100% dell'imposta dovuta per il periodo edente, indicata nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP e non è orto è: eriore a euro 51,65 per le persone fisiche; eriore a euro 20,66 per gli altri soggetti (IRES). oni in deficit sanitario per le quali, ai fini del versamento elativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2024, trovano | |
| ACCONTO IRAP | La determinaziona l'IRPEF/IRES. La misura de d'imposta precidovuto se l'imposta precidovuto se l'imposta precidovuto se l'imposta precidovuto se l'imposta pon suposta l'imposta pon suposta l'imposta pon suposta l'imposta l'imposta pon suposta l'imposta precidente l'imposta l'imposta precidente l'imposta precidente l'imposta precidente l'imposta precidente l'imposta l'impost | one dell'acconto IRAP 2024 segue le stesse regole previste per ell'acconto è pari al 100% dell'imposta dovuta per il periodo edente, indicata nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP e non è orto è: eriore a euro 51,65 per le persone fisiche; eriore a euro 20,66 per gli altri soggetti (IRES). oni in deficit sanitario per le quali, ai fini del versamento elativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2024, trovano | |
| ACCONTO IRAP | La determinazionali l'IRPEF/IRES. La misura de d'imposta precadovuto se l'imposta precado se l'imp | one dell'acconto IRAP 2024 segue le stesse regole previste per ell'acconto è pari al 100% dell'imposta dovuta per il periodo edente, indicata nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP e non è orto è: eriore a euro 51,65 per le persone fisiche; eriore a euro 20,66 per gli altri soggetti (IRES). oni in deficit sanitario per le quali, ai fini del versamento elativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2024, trovano naggiorazioni di aliquota, l'acconto dell'IRAP dovrà essere | |
| ACCONTO IRAP | La determinazionali l'IRPEF/IRES. La misura de d'imposta precadovuto se l'imposta precado se l'imp | one dell'acconto IRAP 2024 segue le stesse regole previste per ell'acconto è pari al 100% dell'imposta dovuta per il periodo edente, indicata nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP e non è orto è: eriore a euro 51,65 per le persone fisiche; eriore a euro 20,66 per gli altri soggetti (IRES). oni in deficit sanitario per le quali, ai fini del versamento elativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2024, trovano naggiorazioni di aliquota, l'acconto dell'IRAP dovrà essere etodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente che si sarebbe determinata applicando l'aliquota d'imposta | |
| ACCONTO IRAP | La determinazionali l'IRPEF/IRES. La misura de d'imposta precesso dovuto se l'imposta precesso non suposo non il maggioro non suposo non s | cone dell'acconto IRAP 2024 segue le stesse regole previste per dell'acconto è pari al 100% dell'imposta dovuta per il periodo dedente, indicata nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP e non è orto è: eriore a euro 51,65 per le persone fisiche; eriore a euro 20,66 per gli altri soggetti (IRES). coni in deficit sanitario per le quali, ai fini del versamento elativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2024, trovano naggiorazioni di aliquota, l'acconto dell'IRAP dovrà essere detodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente che si sarebbe determinata applicando l'aliquota d'imposta ata; etodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella | |
| ACCONTO IRAP | La determinazionali l'IRPEF/IRES. La misura de d'imposta precidovuto se l'imposta policazione in determinato: • con il maggiori determinato de l'imposta precidovuto se l'imposta prec | one dell'acconto IRAP 2024 segue le stesse regole previste per ell'acconto è pari al 100% dell'imposta dovuta per il periodo dedente, indicata nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP e non è orto è: eriore a euro 51,65 per le persone fisiche; eriore a euro 20,66 per gli altri soggetti (IRES). oni in deficit sanitario per le quali, ai fini del versamento elativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2024, trovano naggiorazioni di aliquota, l'acconto dell'IRAP dovrà essere etodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente che si sarebbe determinata applicando l'aliquota d'imposta ata; etodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella ata applicando al valore della produzione previsto l'aliquota | |
| | La determinazionali l'IRPEF/IRES. La misura de d'imposta precipio dovuto se l'imposta non suposta non suposta per le Regionali l'acconto re applicazione in determinato: • con il maggioro con il maggioro determinali d'imposta determinali d'imposta de l'imposta de | cone dell'acconto IRAP 2024 segue le stesse regole previste per dell'acconto è pari al 100% dell'imposta dovuta per il periodo dedente, indicata nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP e non è corto è: eriore a euro 51,65 per le persone fisiche; eriore a euro 20,66 per gli altri soggetti (IRES). coni in deficit sanitario per le quali, ai fini del versamento elativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2024, trovano naggiorazioni di aliquota, l'acconto dell'IRAP dovrà essere detodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente che si sarebbe determinata applicando l'aliquota d'imposta data; etodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella lata applicando al valore della produzione previsto l'aliquota di maggiorata. | |
| ACCONTO IVIE ED IVAFE | La determinazionali l'IRPEF/IRES. La misura de d'imposta precipio dovuto se l'imposta non suposta non suposta per le Regionali l'acconto re applicazione in determinato: • con il maggioro con il maggioro determinali d'imposta determinali d'imposta de l'imposta de | cone dell'acconto IRAP 2024 segue le stesse regole previste per dell'acconto è pari al 100% dell'imposta dovuta per il periodo dedente, indicata nel rigo IR21 della dichiarazione IRAP e non è corto è: eriore a euro 51,65 per le persone fisiche; eriore a euro 20,66 per gli altri soggetti (IRES). coni in deficit sanitario per le quali, ai fini del versamento elativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2024, trovano maggiorazioni di aliquota, l'acconto dell'IRAP dovrà essere detodo storico, assumendo quale imposta del periodo precedente che si sarebbe determinata applicando l'aliquota d'imposta data; etodo previsionale, assumendo come imposta di riferimento quella data applicando al valore della produzione previsto l'aliquota d'imposta de maggiorata. mento dell'imposta IVIE/IVAFE va effettuato con le medesime | |



| In particolare, si ricorda che il versamento in acconto 2024 risulta: | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| dovuto se l'importo indicato nel rigo: | | | | | |
| ✓ RW7, colonna 1 (IVIE); | | | | | |
| ✓ RW6, colonna 1 (IVAFE); | · | | | | |
| supera l'ammontare di euro 51,65; | | | | | |
| • non dovuto, e le imposte sono quindi versate interamente a saldo | , se di | | | | |
| ammontare non superiore a euro 51,65 . | | | | | |
| Nella <u>circolare n. 12/E del 31.05.2024</u> l'Agenzia delle Entrate ha affermat | to che | | | | |
| anche per le imposte patrimoniali in questione vale il limite mini | mo di | | | | |
| versamento pari ad euro 12,00. | | | | | |
| Per quanto riguarda le modalità di presentazione del modello I | F24 , si | | | | |
| ricordano le seguenti regole (così risultanti post "Legge di Bilancio 2024 | l"8): | | | | |
| | | | | | |
| F24 Soggetti Presentazione conse | ntita | | | | |
| | | | | | |
| A zero / a debito Tutti Telematica, esclusivan | | | | | |
| Con (titoleria pan di pertite | | | | | |
| VERSAMENTO compensazioni Iva) | | | | | |
| (Entratel o Fisconlin | ie) | | | | |
| Entratel/Fisconline | Э | | | | |
| Privati remote/home banki | ing/ | | | | |
| A debito senza cartacea | | | | | |
| Compensazioni Titolari di partita IVA Entratel /Fisconline | е | | | | |
| remote/home bank | ing | | | | |
| Per il versamento del saldo 2023 e dell'acconto 2024 il contribuento | e può | | | | |
| avvalersi della compensazione: | | | | | |
| • "verticale", utilizzando imposte/contributi della stessa natura e nei confra | • "verticale", utilizzando imposte/contributi della stessa natura e nei confronti del | | | | |
| medesimo Ente impositore, senza la necessità di utilizzare il modello F24; | medesimo Ente impositore, senza la necessità di utilizzare il modello F24; | | | | |
| • "orizzontale" 9, utilizzando imposte/contributi di natura diversa e/o nei co | "orizzontale" 9, utilizzando imposte/contributi di natura diversa e/o nei confronti | | | | |
| di diversi enti impositori . Ciò richiede la compilazione del modello F24. | | | | | |
| COMPENSAZIONE In genere la possibilità di compensazione sorge dal giorno succes | sivo a | | | | |
| quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta in cui si è formato il credito. | | | | | |
| | Tuttavia, in caso di utilizzo in compensazione dei crediti relative alle imposte | | | | |
| dirette IRPEF/IRES/IRAP/imposte sostitutive e ritenute alla font | • | | | | |
| importi superiori a euro 5.000 annui ¹⁰ , è necessaria l'apposizion | | | | | |
| | visto di conformità alla relativa dichiarazione – a meno che non si | | | | |
| rientri nel regime premiale ISA . | | | | | |

¹⁰ importo modificato dall'art. 3 del D.L. 50/2017 (a decorrere dal 24.04.2017)



 ⁸ art. 1, commi 94-98 della Legge 213/2023.
 9 di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997.

| | 11 P 9 | | | |
|-------------------------|---|--|--|--|
| | Il limite massimo di crediti d'imposta compensabili è attualmente pari | | | |
| | euro 2.000.000 per ciascun anno (senza considerare la compensazione | | | |
| | verticale). L'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzato | | | |
| | in compensazione nell'anno successivo. | | | |
| | Per gli errori legati al versamento dell'imposta trova applicazione la sanzione | | | |
| | per omesso/tardivo versamento , pari al 30% di quanto erroneamente versato. | | | |
| | Fanno eccezione i versamenti: | | | |
| | effettuati entro 14 giorni dalla scadenza, per i quali la sanzione è in misura pari | | | |
| | all'1% per ogni giorno di ritardo ¹¹ ; | | | |
| | • effettuati entro 90 giorni dalla scadenza, che vedono applicata la sanzione | | | |
| | del 15% ¹² . | | | |
| | Nel caso in cui vengano commesse delle irregolarità nel versamento delle | | | |
| RAVVEDIMENTO OPEROSO | imposte sui redditi è possibile procedere con la correzione spontanea (c.d. | | | |
| 0.000 | ravvedimento operoso), ottenendo la riduzione della sanzione applicabile in | | | |
| | misura crescente rispetto al tempo trascorso dal momento dell'adempimento | | | |
| | non effettuato o eseguito erroneamente. | | | |
| | Resta ferma la possibilità di usufruire del c.d. ravvedimento sprint, | | | |
| | sanando l'irregolare versamento entro 14 giorni dalla scadenza, | | | |
| | con sanzione ridotta dello 0,1% per ogni giorno di ritardo . | | | |
| | Si ricorda che vanno corrisposti altresì gli interessi legali – calcolati a giorni | | | |
| | – nella misura del 2,50% a partire dal 01.01.2024 | | | |

¹¹ art. 13, comma 1, ultimo periodo del D.Lgs 471/1997. ¹² art. 13, comma 1, secondo periodo del D.Lgs 471/1997.



CREDITO DI IMPOSTA "ECOIMBALLAGGI"

Nella <u>Gazzetta Ufficiale 117 del 21 maggio</u> è stato pubblicato il decreto del MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) del 2 aprile 2024 contenente i **criteri e le modalità** di applicazione del **credito d'imposta**¹³, nonché i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la **natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi** secondo la vigente normativa dell'unione europea e nazionale¹⁴.

In questa scheda ne riepiloghiamo le disciplina.

| CREDITO DI IMPOSTA "ECOIMBALLAGGI" | | | |
|---|--|--|--|
| | Il cd. Credito di imposta "eco-imballaggi" è rivolto a tutte le imprese che, a | | |
| | data di presentazione dell'istanza: | | |
| | a) | sono costituite , regolarmente iscritte e "attive" presso il registro delle | |
| | | imprese; | |
| | b) | svolgono un'attività economica in Italia , disponendo di una sede | |
| | | principale o secondaria sul territorio nazionale; | |
| | c) | si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in | |
| | | liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; | |
| | d) | hanno acquistato | |
| | | prodotti, realizzati con materiali provenienti dalla raccolta | |
| 20005771 | | differenziata degli imballaggi in plastica ovvero | |
| SOGGETTI BENEFICIARI | | imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa | |
| | | UNI EN 13432:2002, | |
| | | imballaggi in carta e cartone, | |
| | | imballaggi in legno non impregnati o | |
| | | imballaggi derivati dalla raccolta differenziata della carta, | |
| | | dell'alluminio e del vetro; | |
| | Per espressa previsione, sono in ogni caso escluse dalle agevolazioni in | | |
| | commento, le imprese: | | |
| | a) | destinatarie di sanzioni interdittive ¹⁵ ; | |
| | b) | che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di | |
| | | incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque | |
| | a ciò ostative. | | |
| CDESE AAAAASSIDII I | | mmissibili all'agevolazione le spese, sostenute negli anni 2023 e 2024 , | |
| SPESE AMMISSIBILI, REQUISITI TECNICI E | | all'acquisto di: | |
| CERTIFICAZIONI | a) | prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o | |
| | | da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica | |

 $^{^{13}}$ di cui all'art. 1, dal comma 686 al comma 690 della legge di bilancio 2023,

¹⁵ art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni



 $^{^{14}}$ in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio previsti dall'allegato E, parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

| b) | imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la |
|----|---|
| | normativa UNI EN 13432: 2002, inclusi: |
| | i. gli imballaggi in carta e cartone , ad eccezione |
| | ✓ degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, |
| | ✓ degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti |
| | chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto |
| | cartaceo e |
| | ✓ degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non |
| | biodegradabili e compostabili; |
| | ii. gli imballaggi in legno non impregnati |
| c) | imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della |
| | carta |
| d) | imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata |
| | dell'alluminio |
| e) | imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del |
| | vetro. |



I prodotti e gli imballaggi di cui sopra devono possedere i requisiti tecnici e le certificazioni previste <u>dall'allegato 1 del decreto</u>.

L'effettività del sostenimento delle spese oggetto di agevolazione deve risultare da **un'apposita attestazione** resa¹⁶

- ♦ dal presidente del collegio sindacale ovvero
- da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o
- da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o
- nell'albo dei periti commerciali o
- in quello dei consulenti del lavoro, ovvero
- ♦ dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

A tal fine, l'attestazione certifica:

| a) | l'elenco delle spese ammissibili ad agevolazione nonché il periodo |
|----|---|
| | d'imposta cui sono riferite ¹⁷ |
| b) | l'effettivo utilizzo dei beni acquistati nel ciclo produttivo del soggetto |
| | proponente |
| c) | l'integrale pagamento delle fatture di acquisto cui si riferiscono le spese |
| | rendicontate, che deve essere effettuato attraverso il conto corrente |
| | intestato al soggetto richiedente e con modalità che consentano la piena |

 $^{^{16}}$ ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

¹⁷ Le spese si considerano effettivamente sostenute in base a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del TUIR



| | tracciabilità dei pagamenti e l'immediata riconducibilità degli stessi alle relative fatture |
|-------------------------|--|
| | d) che l'impresa proponente non ha ottenuto, a fronte delle medesime spese |
| | oggetto della richiesta di agevolazione, altri benefici che si configurino |
| | come aiuti di Stato ¹⁸ . |
| | |
| | Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese che, non essendo |
| | utilizzate nel ciclo produttivo del soggetto proponente, si configurano |
| | unicamente come merce di rivendita operata da imprese del |
| | commercio. |
| | Per accedere all'agevolazione, i soggetti in possesso dei requisiti devono |
| | presentare al Ministero un'apposita istanza, contenente i dati e le informazioni |
| | di <u>cui all'allegato 2</u> , esclusivamente per via telematica , entro sessanta giorni |
| | dall'attivazione della procedura informatica resa accessibile dal sito |
| | istituzionale del Ministero (<u>www.mase.gov.it</u>), comunicata attraverso la |
| | sezione news del medesimo sito istituzionale. |
| | Per ciascuno degli sportelli annuali , il soggetto beneficiario può presentare |
| | una sola istanza di accesso. |
| | Le risorse destinate alla concessione del credito d'imposta sono pari a euro |
| | 5.000.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Per ciascuno degli |
| | stanziamenti annuali, il Ministero, con apposita comunicazione sulla sezione |
| | news del sito istituzionale, dispone l'apertura di due distinti sportelli: |
| MODALITA' DI ACCESSO | a) il primo da attivare nell'annualità 2024 e avente ad oggetto le spese sostenute |
| ALL'AGEVOLAZIONE | nel corso dell'anno 2023; |
| | b) il secondo da attivare nell'annualità 2025 e avente ad oggetto le spese |
| | sostenute nel corso dell'anno 2024. |
| | |
| | Nell'istanza, i soggetti beneficiari dichiarano il possesso dei requisiti previsti |
| | dal decreto, ivi inclusi quelli di carattere tecnico relativi ai beni rendicontati |
| | come indicati nell'allegato 1 e riportano l'ammontare complessivo delle |
| | spese sostenute, allegandone l'attestazione. |
| | Al solo fine di consentire lo svolgimento dei controlli, i soggetti beneficiari |

b) quella comprovante il possesso delle certificazioni.

a) la documentazione giustificativa delle spese e del relativo pagamento,

devono allegare all'istanza

nonché



¹⁸ notificati ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, inclusi quelle attribuiti sulla base dei regolamenti «de minimis».

L'agevolazione è concessa, previa apposita istruttoria, nei limiti delle risorse disponibili, nella **misura del 36% delle spese ammissibili**, ed è **fruita sotto forma di credito d'imposta**¹⁹.

L'agevolazione massima concedibile per il soggetto beneficiario, nell'ambito di ciascuno dei due sportelli, 2024 e 2025, non può, comunque, eccedere l'importo annuale di 20.000,00 euro.

AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE

Credito d'imposta a**l 36%** entro il limite annuale di **20.000 euro**

Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti beneficiari sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria dell'intervento, per la singola annualità, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione richiesto da ciascun beneficiario.

AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE



L'agevolazione **non è cumulabile**, con riferimento alle medesime spese, con **altre agevolazioni pubbliche** che si configurino come aiuti di Stato²⁰.

Tuttavia, il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che non si configurino come aiuti di Stato e che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

In generale, il credito d'imposta

- a) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive
- b) e non rileva ai fini del rapporto degli interessi 21
- c) è utilizzabile esclusivamente in compensazione²² senza l'applicazione dei limiti²³ presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
 - L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero pena lo scarto dell'operazione di versamento.
- d) è disponibile decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati.

CONTROLLI

Ai fini dei controlli, il Ministero

²³ di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244



 $^{^{19}}$ ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

²⁰ notificati ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite sulla base del pertinente regolamento de minimis.

 $^{^{21}}$ di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR

²² ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

| | 1. | trasmette all'Agenzia delle entrate, preventivamente rispetto alla | |
|------|--|---|--|
| | | comunicazione ai beneficiari, l'elenco delle imprese ammesse a fruire | |
| | | dell'agevolazione con l'indicazione dell'importo del credito d'imposta | |
| | concesso. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o | | |
| | revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi. In maniera analoga, | | |
| | | l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero, l'elenco delle imprese che | |
| | | hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi. | |
| | 2. procede a effettuare idonei controlli e ispezioni, a campione, in misura | | |
| | proporzionale al rischio e all'entità del beneficio e sulla veridicità delle | | |
| | dichiarazioni, nonché sulle condizioni per la fruizione e il mantenimento | | |
| | | dell'agevolazione. | |
| | 3. | verifica, tramite il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), il rispetto da parte del | |
| | beneficiario del massimale previsto dai Regolamenti "de minimis" e procede | | |
| | | alla registrazione dell'aiuto nel Registro. | |
| I | СО | ntrolli in merito alla legittima fruizione del credito di imposta sono | |
| effe | ettuc | ati, nell'ambito della propria ordinaria attività di controllo, dall'Agenzia | |
| dell | le er | ntrate. | |
| (| Qua | lora l'Agenzia delle entrate accerti, l'indebita fruizione, totale o | |
| par | ziale | e, del credito d'imposta, ne dà comunicazione in via telematica al | |
| Min | ister | o che, previe verifiche per quanto di competenza, provvede al | |
| | upe | | |
| L'aç | gevo | plazione concessa è revocata dal Ministero nei seguenti casi : | |
| a) | | venga accertata, successivamente alla concessione dell'agevolazione, | |
| | | anche in esito allo svolgimento dei controlli, l'assenza di uno o più requisiti, | |
| | | ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al | |
| | | soggetto beneficiario e non sanabili; | |
| b) | | il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli | |
| c) | | venga accertato, da parte dell'Agenzia delle entrate, una indebita | |

Disposta la revoca dell'agevolazione, il Ministero provvede al recupero

INFORMAZIONE FISCALE

CHIARIMENTI PROROGA BONUS PRIMA CASA UNDER 36 NELLA CIRCOLARE 14/2024

Con la **circolare 14/E del 18.06.2024** l'Agenzia delle Entrate ha preso in esame le **novità** del "Decreto Milleproroghe 2024" in tema di **bonus prima** casa per i **soggetti** di **età inferiore a 36 anni**, in particolare:

circa la possibilità di beneficiarne anche in caso di preliminari conclusi nel corso del 2023,

fruizione dell'agevolazione, totale e parziale

presso i soggetti beneficiari dell'importo indebitamente percepito.



REVOCA AGEVOLAZIONE • in merito al **credito d'imposta** per chi, in pendenza della conversione in legge del Decreto, abbia **versato** le **imposte** dovute **senza considerare l'agevolazione** in questione.

In questa scheda riepiloghiamo i chiarimenti.

| n questa scheda riepiloghiamo i chiarimenti. | | | |
|--|---|---|--|
| CHI | ARIMENTI PROROGA BONUS PRIMA CASA UNDER 36 | | |
| | Il Decreto Milleproroghe 2024 ²⁴ contiene disposizioni ²⁵ che prevedono: | | |
| | la proroga dei termini per l'accesso alle agevolazioni per l' acquisto della casa di | | |
| | abitazione da parte dei soggetti "under 36" | | |
| PREMESSA | il riconoscimento di un credito d'imposta , per i medesimi soggetti, con riferimento | | |
| | agli atti definitivi di acquisto di una casa di abitazione stipulati nel periodo | | |
| | compreso tra il 01.01.2024 e il 29.02.2024 ²⁶ | | |
| | Con la circolare n. 14/e del 18.06.2024 l'Agenzia delle Entrate ha fornito | | |
| | chiarimenti. | | |
| | In lin | ea generale, l'art. 64, commi da 6 a 10 del D.L. 73/2021 ²⁷ (c.d. "Decreto | |
| | | egni-bis") ha incentivato l' acquisto della casa di abitazione da parte | |
| | | e persone più giovani attraverso alcune misure di favore, che | |
| | consistono: | | |
| | | per le compravendite non soggette a IVA , nell' esenzione dal pagamento | |
| | 1) | delle imposte di registro, ipotecaria e catastale ²⁸ | |
| | | in caso di atto soggetto a IVA, nel riconoscimento di un credito d'imposta | |
| | | pari all'ammontare del tributo corrisposto in relazione all'acquisto, che può | |
| PROROGA | | essere portato in diminuzione ²⁹ : | |
| DELL'AGEVOLAZIONE | 2) | dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e | |
| "PRIMA CASA UNDER 36" | | donazioni dovute per successivi atti e denunce, ovvero | |
| 30 | | dalle imposte sui redditi delle persone fisiche risultanti dalla | |
| | | dichiarazione presentata dopo il perfezionamento dell'acquisto | |
| | | oppure in compensazione tramite modello F24 | |
| | 3) | nell'esenzione dall'imposta sostitutiva ³⁰ per i finanziamenti erogati per | |
| | 3) | l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell' immobile a uso abitativo 31 | |
| | | ermo il quadro normativo "originario" appena delineato, le modifiche | |
| | | ortate dalla Legge di conversione del D.L. 215/2023 all'agevolazione in | |
| | ' ' | stione sono le seguenti : | |
| | -,000 | • è stato quale prorogato al 31.12.2024 il termine per l' acquisto della casa di | |
| | | abitazione – compreso il trasferimento della proprietà da cooperative | |

 $^{^{24}}$ **D.L 215/2023** convertito, con modificazioni dalla <u>Legge 18/2023</u>

³¹ comma 8.



²⁵ all'art. 3, commi 12-terdecies e 12-quaterdecies.

²⁶ data di entrata in vigore della Legge 18/2024.

²⁷ convertito, con modificazioni, dalla Legge 106/2021.

²⁸ comma 6.

²⁹ comma 7.

³⁰ di cui all'art. 18 del D.P.R. 601/1973.

edilizie ai soci – ai fini della fruizione delle **agevolazioni "prima casa under 36**", limitatamente ai **soggetti** che abbiano **sottoscritto e registrato**, **entro il 31.12.2023**, il relativo **contratto preliminare**.



Secondo l'Agenzia delle Entrate, tenuto conto del **dato letterale** della norma, il **beneficio non si applica**, quindi, nell'ipotesi in cui il **contratto preliminare sia stato stipulato nel 2023, ma registrato nel**

2024; ciò a **prescindere** dalla circostanza che lo stesso sia redatto nella forma di **atto pubblico o scrittura privata**;

 viene riconosciuto agli acquirenti un credito d'imposta, d'importo pari alle imposte corrisposte in eccesso³² per gli atti definitivi stipulati nel periodo compreso tra il 01.01.2024 e il 29.02.2024;

L'Agenzia chiarisce che **queste novità non hanno modificato** né i **requisiti soggettivi** per accedere al beneficio³³ né il **regime agevolato** da applicare. Resta fermo che, per l'applicazione del beneficio di cui trattasi, devono **sussistere** anche le **condizioni** previste per l'**acquisto** della "**prima casa**"³⁴.



Precisa poi l'autorità fiscale che l'accesso all'agevolazione è consentito anche in caso di stipula di contratto preliminare di acquisto della sola pertinenza, relativa a immobile già acquistato con i benefici "prima casa".

Evidenzia inoltre che, in **presenza** dei **requisiti** normativamente previsti, un **soggetto può beneficiare** dell'agevolazione "**prima casa under 36**" anche laddove il **preliminare** d'acquisto della prima casa sia stato **stipulato** (con contratto per persona da nominare) **da un terzo.**

Come visto, l'accesso all'agevolazione è circoscritto ai **soggetti** che siano in possesso di un **ISEE non superiore a 40.000 euro annui**. La circolare precisa che il suddetto **requisito** deve **sussistere** al **momento** della **stipula** del **contratto definitivo**³⁵.

ISEE



In proposito, dato che l'agevolazione fiscale in esame interessa anche gli atti definitivi stipulati prima del 29.02.2024, l'Agenzia ritiene che laddove il contribuente, alla data di stipula del rogito, non fosse

munito di certificazione ISEE in corso di validità, lo stesso possa dimostrare il rispetto dei requisiti qualora, anche successivamente a tale data, sia in possesso di una certificazione ISEE:

- in corso di validità nell'anno 2024;
- riferita allo stesso nucleo familiare in essere alla data di stipula dell'atto.

³⁵ si veda in merito, il paragrafo 1.2 della circolare n. 12/E/2021.



³² rispetto a quelle che sarebbero state dovute ai sensi della normativa di cui al D.L. 215/2024 convertito in legge

³³ che si ricorda essere rivolto ai giovani che non abbiano ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto definitivo è rogitato e che abbiano un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

³⁴ indicate dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I allegata al D.P.R. 131/1986.

Con riferimento ai contratti definitivi stipulati dal 01.03.202436, relativamente alle modalità di attestazione dell'ISEE, viene chiarito che l'ISEE ha validità a decorrere dal 1º gennaio o, se successiva, dalla data di presentazione della DSU, fino al 31 dicembre dell'anno a cui fa riferimento. Pertanto, il contribuente deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità alla data del rogito visto che la sussistenza del requisito ISEE deve riscontrarsi alla data di stipula del contratto di acquisto della prima casa e che non è possibile ottenere un ISEE che abbia una validità "retroattiva"37. Il documento dovrà quindi essere stato richiesto in un momento necessariamente antecedente alla stipula dell'atto, mediante la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (c.d. "DSU") in data anteriore – o almeno contestuale – all'atto.

Il contribuente, al momento della stipula dell'atto, deve dichiarare:

| I | a) | di avere un valore ISEE non superiore a 40.000 euro | |
|---|----|--|--|
| | | di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità o di aver | |
| l | b) | già provveduto a richiederla, mediante presentazione di apposita DSU in | |
| I | | data anteriore (o almeno contestuale) alla stipula dell'atto | |



A tal fine, è opportuno che nell'atto venga indicato il numero di protocollo dell'attestazione ISEE in corso di validità o, nel caso in cui non sia stata ancora rilasciata, il numero di protocollo della DSU presentata dal contribuente.

In ogni caso, laddove intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, l'ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

CREDITO PER LE **IMPOSTE VERSATE** IN ECCESSO

Con riferimento agli atti definitivi di acquisto di una casa di abitazione stipulati nel periodo compreso tra il 01.01.2024 e il 29.02.2024, la circolare segnala che il contribuente:

- che non abbia ancora compiuto 36 anni di età nel 2024 (anno in cui l'atto è rogitato), e
- presenti un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui,

può usufruire di un credito d'imposta di importo pari alle imposte corrisposte in eccesso rispetto a quelle che sarebbero state dovute ai sensi della proroga dei benefici per l'acquisto a prima casa under 36.

Il credito d'imposta, nello specifico, è riconosciuto al contribuente in relazione:

³⁷ ossia rilasciato sulla base di una DSU presentata in una data successiva a quella dell'atto come, ad esempio, sulla base di una richiesta effettuata nel marzo del 2022 a fronte di un atto stipulato nel gennaio 2022.



³⁶ giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 215/2023.

- a) alle imposte di registro, ipotecaria e catastale³⁸, al lordo delle eventuali imposte di registro proporzionali versate relativamente ad acconti e caparra confirmatoria in sede di registrazione del preliminare
- b) all'imposta sul valore aggiunto³⁹

La circolare chiarisce che il beneficio fiscale in esame spetti all'acquirente anche per un importo pari all'imposta sui finanziamenti a medio/lungo termine – versata dalle banche o dagli intermediari finanziari⁴⁰ – allo stesso addebitato per il finanziamento erogato in relazione all'immobile oggetto dell'agevolazione "under 36".

Viene poi precisato che il credito d'imposta di cui trattasi non è riconosciuto in via automatica agli acquirenti: la relativa fruizione presuppone, infatti, che il contribuente renda al notaio una dichiarazione, con un atto integrativo redatto secondo le medesime formalità giuridiche dell'atto di trasferimento, in cui:

- manifesti la volontà di avvalersi dei benefici fiscali "prima casa under 36",
- dichiari di essere in possesso dei relativi requisiti richiesti dalla legge.

In ordine all'atto integrativo, si ritiene che lo stesso:

- debba contenere la dichiarazione del contribuente di essere in possesso dell'attestazione ISEE in corso di validità nel 2024 o di aver già provveduto a richiederla, mediante presentazione di apposita DSU⁴¹
- b) possa essere stipulato anche in data successiva al 31.12.2024 (ovviamente entro il termine di utilizzo del credito d'imposta)
- sia esente dall'imposta di registro, in quanto stipulato al fine di usufruire dei
 benefici fiscali di cui al D.L. 73/2021, a seguito dell'entrata in vigore della novella normativa in esame

Detto credito d'imposta è utilizzabile:

- nel periodo compreso tra il 01.01.2025 e il 31.12.2025;
- ♦ in diminuzione42
 - ✓ delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, oppure
 - ✓ delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto,

nonché in compensazione c.d. "orizzontale" ⁴³.

⁴³ ex D.Las 241/1997.



³⁸ comma 6 dell'art. 64 in questione.

³⁹ successivo comma 7.

⁴⁰ ai sensi degli artt. 15 e ss. del D.P.R. 601/1973.

⁴¹ in proposito nella circolare n. 12/E/2021 è stato chiarito che è "opportuno che nell'atto venga indicato il numero di protocollo dell'attestazione ISEE in corso di validità o, laddove questa non sia stata ancora rilasciata, il numero di protocollo della DSU presentata dal contribuente".

⁴² **modalità** previste dall'articolo 64, comma 7 del D.L. 73/2021

| | | | \ |
|---|---|----|----|
| | | 10 | 2 |
| | | 1 | 9 |
| | | di | |
| | | 9 | |
| - | - | | |
| | | | |
| | Ξ | | =6 |

Ne consegue che, in caso di acquisto tra il 01.01.2024 e il 29.02.2024, non è ammesso il rimborso delle somme versate in eccesso, neanche in caso di mancato utilizzo del credito nel termine previsto.

Non concorrono a formare il credito sopra menzionato in favore dell'acquirente:

- l'imposta di registro versata, in misura fissa, per la stipula del contratto preliminare;
- in caso di **acconto soggetto a IVA**, l'**ulteriore imposta versata**, in misura fissa, per tale pattuizione⁴⁴.

Da ultimo, invece, le eventuali **imposte** (proporzionali) di **registro**, versate con riferimento ad acconti e caparra confirmatoria relativi al contratto preliminare registrato entro il 31.12.2023, con riguardo agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 01.03.2024 e il 31.12.2024, possono essere recuperate esclusivamente tramite apposita istanza di rimborso⁴⁵, da presentarsi, a pena di decadenza, "entro tre anni dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione"46.

ACQUISTO DI IMMOBILE A SEGUITO DI **PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE**

Nella circolare si precisa che le novità non trovano applicazione nell'ipotesi in cui il contribuente acquisisca il diritto dell'immobile in virtù di un verbale di aggiudicazione redatto nel 2023, qualora il successivo decreto di trasferimento immobiliare sia emanato nel 2024.

Ciò in quanto, l'agevolazione fiscale in esame deve applicarsi:

- in relazione ai contratti di compravendita conclusi entro il 31.12.2024,
- a condizione che, entro il 31.12.2023 sia stato sottoscritto e registrato il "contratto preliminare di acquisto" della casa di abitazione.

CREDITO D'IMPOSTA DA **RIACQUISTO**

L'Agenzia ricorda che il **credito d'imposta da riacquisto**⁴⁷ **non spetta** in caso di:

- alienazione di un'abitazione acquisita precedentemente con le agevolazioni "prima casa", e
- successivo riacquisto, entro l'anno, di un'altra abitazione usufruendo dell'esenzione "prima casa under 36".

In riferimento agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 01.01.2024 e il 29.02.2024, la circolare chiarisce che, laddove a seguito dell'entrata in vigore del "Decreto Milleproroghe 2024" gli acquirenti abbiano manifestato, con atto integrativo, la volontà di avvalersi dei benefici fiscali in esame, l'atto definitivo di compravendita deve considerarsi "neutro" rispetto alla maturazione del diritto al credito d'imposta da riacquisto.

⁴⁷ di cui all'art. 7 della Legge 448/1998.



⁴¹ la non recuperabilità di tali imposte è stata affermata nella circolare n. 12/E/2021, al paragrafo 2.1.

⁴⁵ sempre in linea con quanto affermato nella richiamata circolare n. 12/E/2021 (paragrafo 2.1).

⁴⁶ art. 77 del Tuir.

In ogni caso, il **credito d'imposta** previsto in seguito alla conversione in legge del "**Decreto Milleproroghe 2024**" è riconosciuto al contribuente **limitatamente** alle **imposte effettivamente versate** e, quindi, **al netto** del **credito d'imposta da riacquisto eventualmente** utilizzato.

Esempio: Atto di riacquisto soggetto a registro

Qualora Tizio:

- abbia stipulato, in data 18.01.2024, un atto definitivo di compravendita di immobile "prima casa" in riferimento al quale le imposte di registro e ipocatastali complessivamente dovute ammontavano a 3.000 euro, e
- abbia usufruito del credito d'imposta da "riacquisto prima casa" per 1.000 euro (quale importo corrispondente all'imposta versata in riferimento al precedente acquisto agevolato),
- versando il residuo importo, pari a 2.000 euro,

Tizio potrà usufruire del credito d'imposta limitatamente alle imposte effettivamente versate in eccesso (pari, quindi, a 2.000 euro.



SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE: DOMANDE DAL 10 LUGLIO 2024

Introduzione

In attuazione del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono stati fissati i termini di apertura e le modalità di presentazione delle domande riguardanti i progetti di ricerca e sviluppo sperimentale delle imprese del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) coerenti con la "Strategia nazionale di Specializzazione intelligente". L'intervento, attivato nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ha uno stanziamento di oltre 470 milioni di euro, di cui 328 milioni per la concessione di finanziamenti agevolati e 145 milioni per i contributi diretti alla spesa.

Dal 10 luglio, le imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività:

- industriali,
- agroindustriali,
- artigiane,
- di servizi all'industria e di ricerca

potranno presentare istanza per l'accesso agli incentivi allo sportello online di Mediocredito centrale, gestore della misura per conto del Ministero.

Attenzione al fatto che già a partire **dal 25 giugno** i soggetti interessati potranno **precompilare le domande** tramite la procedura informatica disponibile al link:

https://fondocrescitasostenibile.mcc.it

INDICE DELLE DOMANDE

- 1. Che cosa è la specializzazione intelligente?
- 2. Quali sono le risorse disponibili?
- 3. A chi si rivolge la misura?
- 4. Cosa finanzia la misura?
- 5. Quali sono le modalità e i termini di presentazione della comunicazione?
- 6. Dove si possono reperire maggiori informazioni?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. COSA È LA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE?



R.1. La misura "Specializzazione intelligente" sostiene la realizzazione di progetti di **ricerca industriale** e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo. L'apertura dell'intervento è destinata al sostegno dei progetti realizzati nelle **Regioni meno sviluppate del Mezzogiorno:**

| Basilicata |
|------------|
| Calabria |
| Campania |
| Molise |
| Puglia |
| Sardegna |
| Sicilia |

L'agevolazione è attivata nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile (FCS) ed è destinata al sostegno dei progetti di imprese ammesse ai finanziamenti agevolati del FRI (Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca), accompagnati da contributi diretti alla spesa a sostegno delle attività.

I progetti ammissibili devono essere

- coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI) ovvero
- finalizzati a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa.

L'intervento, prevede il concorso di Cassa depositi e prestiti e delle banche finanziatrici convenzionate aderenti all'Associazione bancaria italiana, ed è disciplinato dal <u>decreto 14</u> settembre 2023 del Ministro delle imprese e del made in Italy.

D.2. QUALI SONO LE RISORSE DISPONIBILI?

- **R.2.** Come anticipato, per l'agevolazione dei progetti, da realizzare nelle Regioni meno sviluppate, sono disponibili 470 milioni di euro così suddivisi:
 - 328 milioni di euro per la concessione dei finanziamenti agevolati, a valere sulle risorse del FRI;
 - 145,43 milioni di euro per la concessione dei contributi diretti alla spesa, a valere sulle risorse rese disponibili a seguito della chiusura dei programmi operativi 2007-2013.

Per quanto riguarda i contributi alla spesa, questi sono disponibili per una percentuale massima delle spese e dei costi ammissibili di progetto pari a :

| 30% | piccole imprese | |
|-----|---|--|
| 25% | Medie imprese | |
| 15% | Grandi imprese | |
| 10% | maggiorazione spettante, nel rispetto delle condizioni stabilite dal paragrafo 6 dell'articolo 25 del | |
| | regolamento n. 651/2014 in relazione ai progetti realizzati nelle regioni del Mezzogiorno (regioni | |
| | meno sviluppate, ricadenti nelle aree dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE), a quelli | |
| | che prevedono partenariati con piccole e medie imprese, ovvero condizioni per l'ampia | |



diffusione dei risultati o l'accesso agli stessi a prezzo di mercato e condizioni non esclusive e non discriminatorie.

Finanziamenti agevolati di Cassa depositi e prestiti a valere sulle risorse del FRI, per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al **50 per cento**.

In caso di accesso da parte delle piccole e medie imprese alla maggiorazione del contributo alla spesa del 10 per cento, il finanziamento agevolato è concedibile in misura pari al 40 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

Al **finanziamento agevolato è associato un finanziamento bancario**, di importo non inferiore al 20 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese devono ricevere una positiva valutazione creditizia da parte di una banca finanziatrice.

L'elenco delle banche finanziatrici aderenti sarà pubblicato sul sito della Cassa depositi e prestiti, una volta conclusa la procedura di convenzionamento tra Ministero, Associazione bancaria italiana e Cdp.

D.3 A CHI SI RIVOLGE LA MISURA?

- R.3. L'agevolazione si rivolge a imprese di qualsiasi dimensione
 - a) con almeno due bilanci approvati al momento della presentazione della domanda di agevolazioni,
 - b) che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all'industria e i Centri di ricerca, che presentano progetti singolarmente o in forma congiunta.

D.4. COSA FINANZIA LA MISURA?

R.4. L'intervento sostiene progetti di ricerca e sviluppo coerenti con le aree tematiche della SNSI, con particolare riguardo allo sviluppo delle seguenti specifiche tecnologie abilitanti fondamentali:

| materiali avanzati e nanotecnologia; | |
|--------------------------------------|--|
| fotonica e micro/nano elettronica; | |
| sistemi avanzati di produzione; | |
| tecnologie delle scienze della vita | |
| intelligenza artificiale; | |
| connessione e sicurezza digitale. | |

Le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale devono essere finalizzate

- a) alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o
- b) al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti.

I progetti ammissibili inoltre devono:

CARATTERISTICHE PROGETTI AMMISSIBILI



essere realizzati nell'ambito di una o più unità locali ubicate nei territori delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia)

prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 3 milioni e non superiori a 20 milioni di euro

avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi

essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni.

D.5. QUALI SONO LE MODALITÀ E I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE?

R.5. Con <u>decreto direttoriale 7 maggio 2024</u> sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione.

Dalle ore 10.00 del giorno 10 luglio 2024 le imprese possono presentare, anche in forma congiunta, le domande di agevolazione per progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale **d'importo compreso tra 3 e 20 milioni di euro**.

La procedura di compilazione della domanda di agevolazione e della ulteriore documentazione allegata è resa disponibile nel sito internet del Soggetto gestore a partire dal **25 giugno 2024**.

PRESENTAZIONE DOMANDE
"SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE"



Dalle ore 10.00 del giorno 10 luglio 2024

(procedura di compilazione delle domande disponibile dal 25 giugno)

D.6. DOVE SI POSSONO REPERIRE MAGGIORI INFORMAZIONI?

R.6. In generale, sulla pagina dedicata alla misura è possibile leggere le varie risposte alle domande più frequenti (FAQ).

| RISPOSTE DOMANDE FREQUENTI FAQ | |
|--------------------------------|--|
|--------------------------------|--|

In particolare, per quanto riguarda l'accesso alla piattaforma e per la presentazione delle domande di agevolazione è possibile rivolgersi ai seguenti indirizzi mail:

| PROBLEMATICA INDIRIZZO MAIL |
|-----------------------------|
| |



| Utilizzo procedura disponibile nel sito internet del Soggetto | https://fondocrescitasostenibile.mcc.it |
|--|---|
| gestore per la presentazione delle proposte progettuali a | |
| valere sull'intervento | |
| Informazione presentazione progetti | info_domandefcs@mcc.it |
| informazioni sull'attuazione e rendicontazione dei progetti di | info fcs@mcc.it |
| ricerca e sviluppo | |
| soli quesiti di natura normativa, relativi all'interpretazione | INFO RS-FCS@mimit.gov.it |
| delle disposizioni attuative | |



PRASSI DELLA SETTIMANA

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

| Circolare n. 14/E del 18 giugno 2024 | Misure in materia di agevolazione prima casa under |
|--------------------------------------|---|
| | 36 (Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, |
| | convertito, con modificazioni, dalla legge 23 |
| | febbraio 2024, n. 18, recante «Disposizioni urgenti in |
| | materia di termini normativi»). |

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

| Provvedimento 267777 del 17 giugno 2024 | Criteri per l'individuazione degli elementi di |
|---|--|
| | incoerenza delle dichiarazioni dei redditi |
| | modello 730/2024 con esito a rimborso finalizzati |
| | ai controlli preventivi - Articolo 5, comma 3-bis, |
| | del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. |
| Provvedimento 267204 del 17 giugno 2024 | Accertate le medie dei cambi delle valute |
| | estere del mese di maggio 2024. |

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

| Risoluzione 30 del 17.06.2024 | Versamento, mediante modello F24, delle |
|-------------------------------|--|
| | somme dovute per l'adeguamento delle |
| | esistenze iniziali dei beni di cui all'articolo 1, |
| | commi da 78 a 85, della legge 30 dicembre |
| | 2023, n. 213 |

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in **questa settimana** dalla **n. 133 del 17.06.2024** alla **n. 138 del 20.06.2024** consultabile direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link <u>Risposte alle istanze di interpello di GIUGNO 2024</u>





SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 21.06.2024 AL 05.07.2024

| Lunedì 24 giugno 2024 | Ultimo giorno utile per l'annullamento del 730 e del |
|--------------------------|--|
| | modello Redditi correttivo del 730 inviato tramite |
| | l'applicativo web. |
| Martedì 25 giugno 2024 | Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi: |
| | delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli |
| | INTRA 1-bis e INTRA 2-bis); |
| | delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti |
| | passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2- |
| | quater), |
| | relativi alle operazioni effettuate nel mese di maggio 2024, |
| | per i soggetti Iva con obbligo mensile. |
| Mercoledì 26 giugno 2024 | Ultimo giorno utile per annullare tramite <u>l'applicativo web</u> il |
| | modello Redditi (e i modelli R-PF correttivi ad esso |
| | collegati) già inviato con modello F24. |
| Domenica 30 giugno 2024 | Trasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS |
| | relativa alle vendite a distanza di beni importati (in |
| | spedizioni di valore intrinseco non superiore a \in 150) del |
| | mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) |
| | Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per |
| | ogni Stato membro di consumo l'imponibile, l'aliquota e |
| | l'imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate. |
| | La Dichiarazione Iva loss è inviata elettronicamente |
| | all'Agenzia attraverso il Portale Oss. Entro lo stesso termine |
| | va versata anche l'imposta dovuta in base alla |
| | dichiarazione mensile, ovvero l'IVA relativa alle vendite a |
| | distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le |
| | quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente. |
| | Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se |
| | tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo. |
| Domenica 30 giugno 2024 | Termine ultimo entro il quale le associazioni e le società |
| | sportive dilettantistiche devono adeguare i propri statuti |
| | alle disposizioni del D.lgs. n. 36/2021 (art. 7 comma 1 |
| | quater), contenente la Riforma dello sport (in luogo del |
| | precedente termine del 30.12.2023). |
| Domenica 30 giugno 2024 | Versamento dell'imposta sostitutiva del 16% (in unica |
| | soluzione o come prima rata di tre annuali) dovuta per la |
| | rivalutazione fiscale di terreni e partecipazioni posseduti |
| | alla data del giorno 1º gennaio 2024, non in regime |



d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

Termine ultimo anche per la predisposizione della **perizia giurata** di stima da un professionista abilitato.

Lunedì 1° luglio 2024

I proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a maggio 2024 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono effettuare il pagamento delle tasse automobilistiche (bollo auto) da pagare tra il 1° e il 30 giugno 2024. Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica deve essere effettuato di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell'ultima tassa dovuta. e può essere effettuato tramite:

- pagoBollo on line (servizio online di ACI denominato Bollonet)
- ♦ le <u>Delegazioni ACI</u>
- ♦ le <u>Agenzie Sermetra</u>
- i Punti vendita Mooney
- Poste Italiane, mediante pagamento on-line allo sportello e attraverso gli altri canali messi a disposizione
- i punti vendita Lottomatica
- le altre Agenzie di pratiche auto autorizzate presenti sul territorio (Isaco, PTAvant, Stanet, Agenzia Italia Net Service)
- Banche e altri Operatori aderenti all'iniziativa PSP tramite i canali da questi messi a disposizione (Home Banking, Sportelli Bancari, APP per smartphone e tablet, esercizi commerciali, ecc.)
- l'app IO, cliccando direttamente sull'avviso riportato nella notifica inviata dalla propria Regione/Provincia Autonoma, se ha attivato il servizio di notifica scadenza, inquadrando un qr-code o digitando manualmente i dati.

Lunedì 1° luglio 2024

I soggetti che risultano al PRA proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw e con scadenza del bollo auto a maggio 2024 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi, devono provvedere al pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a 20,00 euro per ogni kilowatt di potenza



del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione.

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva, utilizzando il codice tributo: 3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica.

Lunedì 1° luglio 2024

I contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali delle persone fisiche e delle società di persone e degli enti ad esse equiparati e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024 e REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024), devono effettuare, senza alcuna maggiorazione, il versamento in unica soluzione o come prima rata, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, tramite Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato (il termine ordinario del 30 giugno, cadendo di domenica, fa slittare la scadenza al 1º luglio).

I non titolari di partita Iva potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso banche, poste italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore.

ATTENZIONE: I soggetti ISA (che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze), tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale, possono



| | effettuare i suddetti versamenti entro il 31 luglio 2024 | |
|-------------------------------|--|--|
| | senza alcuna maggiorazione. | |
| Lunedì 1° luglio 2024 | Invio all'Agenzia delle entrate della dichiarazione | |
| | contenente i dati relativi all'imposta sui servizi digitali | |
| | (Digital Services Tax-DST), introdotta dall'art. 1, commi da | |
| | 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ricordiamo | |
| | che l'imposta sui servizi digitali colpisce i soggetti | |
| | esercenti attività d'impresa che forniscono servizi digitali e | |
| | che, singolarmente o come gruppo, nel corso dell'anno | |
| | solare precedente a quello di imposizione, abbiano | |
| | congiuntamente: | |
| | un ammontare complessivo dei ricavi - ovunque | |
| | realizzati - di almeno 750 milioni di euro , di cui | |
| | • non meno di 5,5 milioni di euro realizzati nel territorio | |
| | dello Stato tramite servizi digitali . | |
| | Si tratta dunque di soggetti aziendali di dimensioni | |
| | significative. I soggetti passivi d'imposta applicheranno | |
| | alla fornitura dei servizi digitali , un'imposta pari al 3% ai | |
| | ricavi imponibili. A tal fine rilevano i corrispettivi percepiti | |
| | nel corso dell'anno solare da ciascun soggetto passivo | |
| | dell'imposta. | |
| | La dichiarazione deve essere trasmessa annualmente | |
| | all'Agenzia delle entrate in via telematica, utilizzando il | |
| | modello DST DIGITAL SERVICES TAX, entro il 31 marzo di | |
| | ciascun anno. | |
| Lunedì 1° luglio 2024 | Presentazione al competente Comune della | |
| | dichiarazione IMU/IMPi, cartacea o telematica, entro il 30 | |
| | giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli | |
| | immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni | |
| | rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La | |
| | dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, | |
| | sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed | |
| | elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare | |
| | dell'imposta dovuta. | |
| | Entro lo stesso termine deve essere presentata anche la | |
| | dichiarazione IMU ENC, in questo caso la dichiarazione | |
| | deve essere presentata ogni anno. | |
| Lunedì 1° luglio 2024 | Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, | |
| 2011001 1 10 9110 2027 | del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, | |
| | sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono | |
| | provvedere all'invio della Dichiarazione | |
| | | |
| | mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di | |



| | beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12), esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel. N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non |
|------------------------------|--|
| Lunedì 1° luglio 2024 | commerciali. Gli Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e i produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972, devono |
| | provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di maggio, con Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato. N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali. |
| Lunedì 1° luglio 2024 | Versamento della seconda e ultima rata dell'imposta sostitutiva a seguito dell'estromissione agevolata dal patrimonio dell'impresa individuale dell'immobile strumentale relativamente agli immobili posseduti al 31.10.2022 e con effetto dal 1° gennaio 2023. |
| Lunedì 1° luglio 2024 | I contribuenti IVA che hanno presentato il modello Dichiarazione IVA 2024 e hanno scelto di pagare il saldo dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2023 entro il 30 giugno 2024 (1° luglio 2024 in quanto il 30 giugno cade di domenica), devono versare in unica soluzione o come prima rata il saldo IVA relativo al 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese intercorso tra il 19.03.2024 e la data di versamento (quindi con interessi dell'1,60% se il pagamento avviene il 1° luglio 2024), tramite modello F24 con modalità telematiche. |
| Lunedì 1° luglio 2024 | Versamento della sesta rata della sanzione ridotta a 1/18 del minimo a seguito di ravvedimento speciale previsto |



dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, **commi da 174 a 178**, per chi ha scelto il **versamento rateale.**

Attenzione: il decreto legge 39/2024 ha riscritto il calendario della regolarizzazione, fissandone maggio 2024 il termine ultimo per il perfezionamento. Entro quella data andavano rimosse le irregolarità od omissioni e versate le somme dovute. Per quanto riguarda le violazioni relative all'anno 2021 e a quelli precedenti, se si opta per la rateizzazione, entro il 31 maggio 2024 bisognava versare le **prime cinque rate** (quelle scadenza il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023 e il 31 marzo 2024), mentre le restanti tre, maggiorate degli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, continuano a essere dovute, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024. Per quanto riguarda invece le violazioni relative all'anno 2022, se si sceglie di rateizzare, i termini di pagamento delle tre rate successive alla prima del 31 maggio 2024 rimangono fissati, rispettivamente, al 30 giugno 2024, al 30 settembre 2024 e al 20 dicembre 2024; anche in questo

Lunedì 1º luglio 2024

Le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese, e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) devono provvedere al versamento del diritto annuale 2024 alla Camera di Commercio di appartenenza, in unica soluzione, senza alcuna maggiorazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 3850 - Diritto camerale, da indicare nella sezione "IMU ed altri tributi locali". Per le società di capitali la data di scadenza del pagamento varia a seconda della chiusura dell'esercizio e dell'approvazione del bilancio. La regola generale è che il diritto venga pagato entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi (art.37 D.L. 223/2006 convertito in L. 248/2006).

caso, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo a

decorrere dal 1° giugno 2024.

Per la consultazione degli importi dovuti per il 2024 leggi la nota del MIMT n. 383421,

Attenzione: per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi





| | o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, |
|------------------------------|--|
| | per ciascun indice, il pagamento del Diritto Camerale |
| | 2024 può essere effettuato entro il 31 luglio 2024 senza |
| | alcuna maggiorazione. |
| | |
| Lunedì 1° luglio 2024 | Versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva |
| Lunedì 1º luglio 2024 | Versamento della prima rata dell'imposta sostitutiva dovuta (18%) per la rottamazione del magazzino , ovvero |

